

LXVII.

TORNATA DELL'8 APRILE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Approvazione senza discussione del disegno di legge per una spesa straordinaria pel Congresso geologico internazionale di Bologna nel 1881 — Appello nominale per la votazione segreta sullo stesso progetto di legge e per la deposizione delle schede relative alla nomina di cinque membri per la Giunta d'inchiesta sulla marina mercantile, a termini della legge 24 marzo 1881 — Discussione del progetto di legge pel riordinamento del Corpo delle guardie doganali — Vi prendon parte i Senatori Scalini, Cavallini ed Errante, e il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli e delle due tabelle — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo ai certificati ipotecari — Risultato della votazione del progetto di legge per la spesa straordinaria pel Congresso geologico internazionale di Bologna nel 1881 — Comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati: 1° Stabilimento definitivo della Pretura nel Comune di Asso, provincia di Como; 2° Aggregazione del Comune di Scerni nella Provincia di Chieti al mandamento di Casalbordino — Discussione del progetto di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee — Considerazioni del Senatore Rossi A. e proposta di un ordine del giorno — Osservazioni del Senatore Scalini — Appello nominale per la votazione dei due progetti relativi al riordinamento del Corpo delle guardie doganali e ai certificati ipotecari — Annunzio delle dimissioni del Ministero — Ripresa della discussione del progetto di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee — Discorsi del Senatore Majorana, Relatore, e del Ministro delle Finanze — Ritiro dell'ordine del giorno del Sen. Rossi A. — Approvazione dell'art. unico del progetto — Avviso di convocazione del Senato in Comitato segreto pel dimani, per la discussione del resoconto interno del 1880 — Risultato della votazione dei progetti di legge sul riordinamento del Corpo delle guardie doganali e sui certificati ipotecari — Votazione segreta del progetto di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, che è dichiarata nulla per mancanza di numero — Aggiornamento delle sedute pubbliche a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze. Più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, e finalmente il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge N. 96.

Senatore PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescetto.

Senatore PESCETTO. Gli onorevoli miei Colleghi conoscono che fra pochi mesi si deve aprire in Bologna un Congresso geologico, al quale è assicurata la presenza di tutti i più distinti geologi stranieri, e nel quale abbiamo la certezza che l'Italia farà una bella mostra di se stessa.

Il Governo, per rendere più decoroso questo Congresso, ha presentato al Parlamento, e dalla Camera dei Deputati è già stato approvato, il progetto di legge, col quale si accordano 40 mila lire a quell'Università per predisporre al ricevimento e alla mostra di tutta la sua bella esposizione mineralogica e geologica.

Io mi permetto di pregare il Senato, visto

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1881

che il ritardo sarebbe di tanto danno alla preparazione di quell'Esposizione, di voler discutere, in precedenza su tutti gli altri posti all'ordine del giorno, il progetto di legge, composto di un articolo unico, del quale il Senatore Guarneri, Relatore dell'Ufficio Centrale a cui io pure ho l'onore di appartenere, ha già preparato la breve Relazione, della quale spero che il Senato vorrà consentire si dia tosto lettura.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il Senatore Pescetto propone, che si discuta innanzi tutto il progetto di legge per l'approvazione di una « Spesa straordinaria pel Congresso geologico internazionale di Bologna nel 1881 » e, che all'uopo si faccia facoltà al Relatore dell'Ufficio Centrale di leggere immediatamente la sua Relazione.

Chi approva questa proposta del Senatore Pescetto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Invito il Senatore Guarneri, Relatore, a dar lettura della sua Relazione.

Senatore GUARNERI, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori. Il credito di lire 40 mila richiestovi col presente progetto di legge è reclamato da voi a nome della scienza e della dignità dell'Italia.

« La lusinghiera scelta della dotta e gentile Bologna a sede del Congresso geologico, deliberata dal Congresso internazionale tenuto a Parigi nell'occasione dell'Esposizione del 1878, e più di ogni altro i motivi di preferenza fondati sovra ricordi storici delle antiche e recenti glorie scientifiche italiane, ci obbligano a rispondere in un modo a noi condegno a questo atto di cortesia ed a questo onore impartitoci.

« L'accennata somma intende precipuamente a provvedere alle spese di trasporto e di arredo per la raccolta delle collezioni geologiche, che saranno spedite in questa occasione; alcune delle quali, per gentile dono, diverranno nostra proprietà, come pure a fornire i fondi opportuni per la stampa dei resoconti delle sedute, onde resti un monumento di quell'onorevole Congresso, e dei servigi che senza dubbio saranno dallo stesso resi alla scienza geologica.

« E certamente è d'uopo, che l'Italia non manchi a quei debiti, che le sono imposti dall'atto di fiducia ottenuto, e che invogli i dotti

stranieri a riguardare sempre più questa terra italiana come il convegno più geniale ed ordinario a queste grandi Assisie della scienza, che si spesso oggi ricorrono nel mondo civile.

« Ci auguriamo perciò che voi non vorrete negare il vostro unanime suffragio a questo progetto di legge ».

PRESIDENTE. Si procede alla lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo unico:

Articolo unico.

Nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1881, capitolo 47, è stanziata la somma di lire 40,000 per concorso dello Stato alle spese occorrenti al Congresso geologico internazionale che sarà tenuto a Bologna nel 1881.

La suddetta spesa sarà prelevata dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio 1881.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Ora si procede all'appello nominale per la *nomina di cinque membri per la Giunta d'inchiesta sulla marina mercantile*, e per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge che è stato discusso testè.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. Quei Signori Senatori che non hanno ancora dato il loro voto, sono pregati di accedere alle urne.

Discussione del progetto di legge N. 70.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge per il riordinamento del Corpo delle guardie doganali.

Se il Senato crede, si potrebbe omettere la

preventiva lettura di tutto il progetto di legge e procedere subito alla discussione generale.

Se nessuno fa opposizione, dichiaro senz'altro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura degli articoli.

Art. 1.

Il Corpo delle guardie doganali assume titolo ed ufficio di Corpo delle guardie di finanza.

Il Corpo delle guardie di finanza dipende dal Ministero delle Finanze, fa parte integrante della forza pubblica, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato ed anche per conto dei Comuni, che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nessuno appartenente al Corpo delle guardie di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Corpo delle guardie di finanza si compone di:

Ufficiali.

Ispettori;

Sotto ispettori;

Tenenti;

Sottotenenti.

Sotto uffiziali.

Marescialli;

Brigadieri;

Sottobrigadieri;

Guardie (scelte e comuni).

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio, e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

(Approvato).

Art. 3.

La guardia di finanza si divide in circoli, luogotenenze e brigate, sotto la dipendenza rispettivamente di ispettori, tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri o sottobrigadieri. A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sotto ispettori o tenenti. Nei circoli più importanti possono essere aggiunti sotto ispettori agl' ispettori.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ispettori sono nominati per due terzi almeno fra i sotto ispettori, riconosciuti idonei in seguito alla reggenza di un circolo tenuta con buona prova durante due anni. La scelta dei rimanenti posti potrà aver luogo tra i capi di servizio delle dogane del primo ordine.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli, e anche dai brigadieri i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosità e buona condotta, dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame o la prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni.

I sottobrigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esame di idoneità, ai quali sono ammesse solo le guardie di buona condotta, cheentino almeno due anni di servizio.

Possono essere nominati sottobrigadieri senza esame i già sotto uffiziali nel regio esercito che abbiano lodevolmente servito in esso per 12 anni o più.

I sotto ispettori, i tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati, metà a anzianità e metà a scelta, rispettivamente fra i tenenti, i sottotenenti, i brigadieri ed i sottobrigadieri,

i quali abbiano l'idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado. Però i tenenti dovranno previamente essere assoggettati alla prova dell'esame d'idoneità pel posto di sotto ispettore.

Le nomine a ufficiale sono fatte per decreto reale; quelle a sotto ufficiale per determinazione ministeriale.

Le promozioni di classe sono date esclusivamente per anzianità.

(Approvato).

Art. 5.

Il Corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

Con regio decreto, proposto dal Ministro della Guerra di concerto con quello delle Finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge, sarà provveduto alla formazione di guerra delle guardie di finanza, ordinandole in compagnie e battaglioni per circoli.

I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato delle guardie, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

I battaglioni e le compagnie mobilitati dipenderanno dal Ministro della Guerra per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dell'esercito di 1^a o di 2^a linea, sì nel servizio della milizia mobile o territoriale.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare, e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il Ministro della Guerra, previo accordo con quello delle Finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni delle guardie di finanza.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammissione nel Corpo delle guardie di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arrolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo, e di

non avere oltrepassato il trentesimo anno di età; coloro però che dal servizio attivo dell'esercito passano a quello del Corpo delle guardie di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;

- d) di aver tenuto sempre buona condotta;
- e) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

f) di saper leggere e scrivere;

g) di non aver subito condanne per reati che importino una pena superiore a quella di polizia, secondo le leggi penali generali.

(Approvato).

Art. 7.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.

Compiuto il termine della ferma, i sotto ufficiali e le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di cinque anni in cinque anni.

Per la seconda come per la terza ferma è dato un premio di lire 50.

(Approvato).

Art. 8.

Possono arrolarsi nel Corpo delle guardie di finanza, nelle condizioni determinate dall'articolo 6, gli individui in congedo illimitato appartenenti all'esercito od all'armata.

Nel caso in cui fossero richiamate sotto le armi le classi alle quali essi individui sono ascritti, saranno dispensati dal rispondere all'appello, finchè continuino in servizio nel Corpo delle guardie di finanza, quelli di 2^a e 3^a categoria, e quelli anche di 1^a categoria che già sieno stati assegnati alla milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 9.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

(Approvato).

Art. 10.

I nuovi arrolati devono essere trattenuti presso determinate sedi di ispettore, per ricevervi l'istruzione.

La durata del periodo d'istruzione per regola è di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito, o che abbiano già ricevuta l'istruzione militare nei distretti, di sei mesi per gli altri.

(Approvato).

Art. 11.

I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggono un'annua rendita libera non inferiore a lire 400.

(Approvato).

Art. 12.

Le mancanze disciplinari dei sotto ufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

- 1° Coll'ammonizione;
- 2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;
- 3° Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;
- 4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal Corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre, per i graduati:

5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° Colla retrocessione a guardia semplice.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in

sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo.

(Approvato).

Art. 13.

I gastighi, di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono pronunciati dai capi di brigata, di luogotenenza e di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento:

- a) per lievi mancanze alla disciplina;
- b) per lievi mancanze alle regole del servizio;
- c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado è pronunciata dall'Intendenza di finanza per mancanza alla disciplina od alle regole di servizio, le quali non siano di tale gravità da meritare gastigo maggiore, ed anche per recidività nel non tenere esemplare contegno.

La retrocessione a guardia semplice delle guardie scelte è pronunciata dagli intendenti di finanza, sentito il parere di una Commissione di disciplina, la cui composizione e la cui procedura saranno determinate dal regolamento.

La retrocessione dei sotto ufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo sono sanciti dal Ministero delle Finanze sulla proposta dell'intendente di finanza, avvalorata dal parere della Commissione di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

- a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;
- b) abbandono del posto;
- c) diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata, per più di tre giorni;
- d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori che, nei singoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi o dal Codice penale comune.

Il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal Corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

(Approvato).

Art. 14.

È punita col carcere militare:

1° La diserzione qualificata, cioè con esportazione d'armi da fuoco, od essendo in servizio armato;

2° L'insubordinazione con minacce, insulti, o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal Codice penale comune.

(Approvato).

Art. 15.

La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commetterà senza autorizzazione o senza necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

(Approvato).

Art. 16.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° Coll'ammonizione;

2° Con la sospensione della metà dello stipendio sino a 30 giorni;

3° Colla sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da 30 giorni ad un anno;

4° Colla dispensa dal servizio;

5° Colla destituzione.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto reale sentito il parere di un Consiglio

di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

(Approvato).

Art. 17.

Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'art. 188 del Codice penale per l'esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli art. 191, 200 e 202 dello stesso Codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi e valori, a chi abbia ricevuto donativi o remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi si sia lasciato corrompere per trarre in inganno il Consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione.

(Approvato).

Art. 18.

Le pene di cui agli art. 14, 15 e 17 sono pronunciate dai Tribunali militari.

(Approvato).

Art. 19.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite e per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

(Approvato).

Art. 20.

I Comuni, in seguito alla domanda dei quali

viene affidata al Corpo delle guardie di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

È perciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori ed ufficiali, non che il contingente delle guardie di finanza.

(Approvato).

Art. 21.

I gradi e i soldi del Corpo delle guardie di finanza e le pensioni dei sotto ufficiali e delle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Il trattamento di riposo agli ufficiali è regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 22.

Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze delle Finanze, saranno devoluti ai sotto ufficiali della guardia di finanza aventi più di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

(Approvato).

Art. 23.

Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

(Approvato).

Art. 24.

Il fondo attuale della massa del Corpo, e quello che verrà successivamente formandosi, sarà investito in rendita consolidata 5 0/0, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle Finanze determinerà annualmente dover rimaner in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.

(Approvato).

Art. 25.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sotto ufficiali e delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sotto ufficiali e delle guardie benemerite dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sotto ufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari a individui del Corpo che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

(Approvato).

Art. 26.

L'amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata a un Consiglio d'amministrazione, composto di sei impiegati superiori tratti dall'Amministrazione finanziaria e dalla Corte dei Conti, e presieduto dal direttore generale delle gabelle.

(Approvato).

Art. 27.

Gli ufficiali delle guardie doganali, per con-

seguire la definitiva ammissione nel Corpo delle guardie di finanza, dovranno essere riconosciuti idonei da una Commissione che verrà appositamente nominata con decreto reale, e che sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due ufficiali superiori dell'esercito e di due funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria.

(Approvato).

Art. 28.

Con regolamenti approvati con decreto reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per l'applicazione delle pene, per la formazione della massa e del Corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, si stabiliranno la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sotto ufficiali, e si daranno le istruzioni per le indennità, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. A proposito dell'articolo 28, mi permetto di fare una raccomandazione all'onorevole Ministro delle Finanze, onde nello spiegare la legge mediante i regolamenti di cui è cenno nell'articolo stesso, voglia avere riguardo bensì agli interessi del fisco, come è naturale, ma voglia avere inoltre il debito riguardo alle condizioni di quei territorî che si trovano compresi nella linea doganale, ed agli abitanti di quelle zone, dove imbaldanzisce più il contrabbando, e specialmente nella frontiera verso il Canton Ticino, poichè davvero si può dire che quelle frontiere si trovino come in un vero stato di guerra. Le guardie disseminate in ogni parte diventano naturalmente, per l'esercizio delle loro funzioni, una grave molestia per i cittadini, ed anche, dirò, un danno per la proprietà fondiaria.

Per me, dico il vero, che se mi proponessero un podere da quelle parti ad un terzo meno del valore che potrebbe avere qualora non fosse

nella zona doganale, io non lo comprerei per gl'inconvenienti che ho accennato; imperocchè, necessariamente per le loro mansioni, le guardie doganali, per poter rintuzzare la baldanza de' contrabbandieri, per iscoprire le costoro astuzie, per fare delle visite, sono costrette a non avere tutti i riguardi, e, se occorre, a fare delle investigazioni sulle persone.

È vero che i regolamenti vietano loro queste visite fuori degli Uffici cui sono addette le guardie; ma d'altra parte è d'uopo ammettere che da un Corpo non bene scelto e non abbastanza educato, non si possono richiedere tutti que' riguardi, che si dovrebbero pretendere perchè prescritti da regolamenti o da leggi.

Tralascio poi di dire che esse piantano le loro capanne di ricovero, o casotti, come eglino dicono, dove lor piace.

Ma si dee considerare che ci sono quasi obbligate per necessità di servizio per deludere le astuzie e per sorprendere i contrabbandieri, i quali è ben da credere che ricorrono ad ogni maniera di artifizî per ingannare la vigilanza delle guardie.

Non credo che la legge in ogni parte sia abbastanza buona; così, a cagion d'esempio, che per ottenere la riafferma le guardie doganali debbano obbligarsi per anni cinque, lo trovo un tempo troppo lungo.

Nemmeno credo che essa migliori sufficientemente la condizione loro per invogliarle ad entrare in questo Corpo, atteso che il servizio che in esso si presta, è faticoso, delicato, ed incontra le antipatie piuttosto che l'appoggio dei cittadini.

Sgraziatamente il Corpo delle guardie doganali non è circondato da quella riverenza, da quel prestigio che devono godere coloro i quali lavorano per la difesa degl'interessi dello Stato.

Tra il contrabbandiere ed una guardia doganale, il popolo protegge piuttosto il contrabbandiere che non il doganiere.

Mi raccontava un mio amico un fatto strano successo in un comunello vicino alla frontiera svizzera.

Una domenica passò ivi una piccola comitiva di contrabbandieri. In quel momento il sacerdote stava per celebrare la messa. I contrabbandieri, da buoni figliuoli, hanno depresso i loro carichi in una parte nascosta fuori della chiesa ed hanno ascoltata la messa piamente.

Finita la funzione ecclesiastica, ripresero i loro colli e se ne andarono a guadagnare la loro giornata. Ma queste sono cose che si conoscono, e non voglio diffondermi oltre.

Non posso però trattenermi dal raccomandare caldamente all'onorevole Ministro di tener conto, nel disporre i regolamenti, di una provvidenza relativamente all'organizzazione dell'istruzione dei nuovi arruolati. È stata una saggia disposizione quella di non ammetterli allo esercizio effettivo se non quando hanno ricevuto una conveniente istruzione.

Questa è un'ottima cosa; ma io vorrei che gl'intendenti di finanza, che i Consigli di disciplina ricevessero facoltà dal regolamento di eliminare quegli individui dai quali non si potesse aspettare zelo, fervore, intelligenza nell'adempire le funzioni del servizio.

Noi abbiamo bisogno che questo Corpo sia il più possibilmente scelto, perchè io credo che le mansioni di esso siano ancor più delicate delle mansioni delle guardie di pubblica sicurezza, e dirò anche dei reali carabinieri, in quanto che le guardie doganali hanno un servizio più faticoso, si trovano in continuo attrito colle persone e colle cose, e questo quasi permanente stato, dirò così, di guerra impone ad esse responsabilità e doveri che forse non hanno maggiori gli altri Corpi di pubblica tutela.

Se non fosse la strettezza del tempo e se questo progetto di legge non fosse già da tanto tempo aspettato, io avrei proposto qualche emendamento, che forse avrebbe giovato tanto all'interesse del fisco, quanto a quello degli abitanti di quelle zone, che sono danneggiati, molestati dalle operazioni delle guardie doganali e dalle scorrerie dei contrabbandieri, per cui le lagnanze non sono poche. Non vi è mezzo al quale non ricorrano i contrabbandieri per portare a buon fine le loro imprese.

Tempo fa, il contrabbando, per esempio, si faceva con cani che si portavano nel Cantone Ticino, ed ivi si caricavano di tabacco e si facevano poi passare oltre il confine. Ora, le guardie doganali, uccidevano, potendo, non solo questi cani contrabbandieri ma anche i cani non carichi, provocando continue lagnanze.

Sorgono pertanto frequenti attriti e conflitti tra guardie e cittadini, e il Consiglio di disci-

plina ha sempre molto lavoro appunto per questi guai.

Per tali ragioni io desidero che questo Corpo riesca scelto il più che sia possibile, per raggiungere lo scopo della difesa dei diritti doganali, e perchè d'altra parte siano ampiamente rispettati i diritti di coloro i quali hanno la sorte non invidiabile di vivere in quelle parti.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Sono lieto che l'onorevole Senatore Scalini riconosca che il presente progetto di legge mira allo scopo di migliorare le condizioni materiali e morali delle guardie di finanza.

Le garanzie che si stabiliscono per la scelta, per l'istruzione, per la educazione delle guardie di finanza, possono valere ad eliminare, qualora sussistano, gl'inconvenienti ai quali l'onorevole Senatore Scalini ha testè accennato. Ciò non toglie però che il Ministero debba tener conto delle raccomandazioni che egli ha fatto; e nel formulare il regolamento esecutivo procurerà d'inserirvi tutte quelle disposizioni che possono conciliare l'esatta osservanza dei doveri delle guardie finanziarie, che sono in continua guerra contro i contrabbandieri, coi riguardi dovuti alle persone e alla proprietà privata. Prego quindi l'onorevole preopinante ad essere sicuro di tutta la sollecitudine del Ministero per secondare le sue giuste raccomandazioni.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze di queste sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sopra l'art. 28 che fu già letto, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 29.

Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui la presente legge dovrà andare in vigore.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 APRILE 1881

Tabella dei gradi e dei soldi.

| GRADI | | SOLDI ANNUI |
|---------------------------|--|-------------|
| Ispettori | un terzo di 1 ^a classe L. | 4,000 — |
| | un terzo di 2 ^a classe | 3,500 — |
| | un terzo di 3 ^a classe | 3,200 — |
| Sotto Ispettori | | 3,000 — |
| Tenenti | metà di 1 ^a classe | 2,500 — |
| | metà di 2 ^a classe | 2,100 — |
| Sottotenente | | 1,700 — |
| Maresciallo | | 1,300 — |
| Brigadiere | | 1,100 — |
| Sottobrigadiere | | 900 — |
| Guardie | scelte | 810 — |
| | comuni | 750 — |

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sotto ufficiali ed alle guardie delle brigate di mare L. 120 —

Ai sotto ufficiali e alle guardie delle brigate volanti » 96 —

Ai sotto ufficiali e alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna. . . » 72 —

Un'indennità pari al decimo dello stipendio è accordata ai tenenti e sottotenenti non alloggiati in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e d'ufficio, e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sotto ufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto reale.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. Giacchè l'onorev. Ministro ha accolto con benevolenza le mie osservazioni testè fatte, io gli rivolgo un'altra raccomandazione, in quanto che qui occorre una delle disposizioni alle quali io avrei proposto un'aggiunta.

Io credo che sia quasi un'ingiustizia quella di non dare un soprassoldo alle guardie delle brigate stanziarie che esercitano il loro ufficio verso gli estremi confini delle Alpi.

Queste guardie sono esposte ad una fatica, ad un lavoro che non saprei dire quanto sia gravoso; ci perdono la salute, invecchiano anzitempo, ed in quell'aria fina hanno bisogno naturalmente di confortarsi; e davvero che due lire al giorno, come presso a poco è assegnato per il loro stipendio con questo progetto di legge, non sono gran cosa per potersi sostenere convenientemente.

Per me avrei proposto un soprassoldo; ma non lo faccio in questo momento perchè sarebbe fuori di luogo, non rispetto alla legge, ma rispetto alle circostanze che ho già accennate, trattandosi cioè di una legge la quale si vuole mandare ad effetto il più presto possibile. Come ho detto, avrei proposto un soprassoldo; siccome però non intendo fare questa proposta, perchè il momento non è opportuno, così mi limito a raccomandare all'onorev. Ministro che parte dei frutti della rendita, di cui

parla l'art. 25, sia specialmente erogata a vantaggio di queste brigate stanziarie che fanno il servizio in luoghi così disagiati.

A favore di chi specialmente si può dire che è dettato l'art. 25? Di quelli che stanno in alto, chè per quelli che stanno in basso non occorrerà spendere gran cosa.

Invero, è in generale supponibile che una guardia doganale abbia figli, abbia moglie, quando la legge, perchè esse possano contrarre matrimonio, impone la condizione che abbiano 400 lire di reddito? Uno che abbia tale reddito è probabile che voglia continuare a fare la guardia?

La conseguenza dunque si è che la maggior parte di queste guardie doganali non avrà famiglia, mentre è detto all'art. 25 che i benefici del frutto della rendita andranno in primo luogo appunto in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno a favore de' figli ed orfani degli ufficiali, sott'ufficiali e delle guardie di finanza; secondariamente in sussidi vitalizi a favore delle vedove e degli orfani, ecc., ecc.

Dunque raccomando all'onorev. signor Ministro nella distribuzione di questi sussidi di avere sempre presente coloro i quali, secondo me, prestano il servizio più duro, ed anche il più vantaggioso, che naturalmente è quello prestato nei luoghi che per la loro asprezza si prestano più facilmente al contrabbando, e dove è più difficile e penosa la sorveglianza.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Nelle contingenze attuali è evidente che non è il caso nè di proporre emendamenti, e nemmeno di fare osservazioni. Mi permetta tuttavia l'on. signor Ministro delle Finanze che io gli rivolga una domanda semplicissima.

Dal rapporto del nostro Ufficio Centrale appare che l'onere che con questo progetto di legge viene apportato al pubblico erario ascende ad un milione e 600 mila lire, aumento che è abbastanza comprovato dalle diverse considerazioni che sono dallo stesso Ufficio Centrale esposte, cioè il caro dei viveri, il bisogno di accrescere lo stipendio a tutti indistintamente i funzionari, ed infine la delicatezza dell'ufficio inerente alle guardie di finanza.

Non intendo fare opposizione alcuna a questo

aumento, ma avverto che così crescono le spese ordinarie di una notevole cifra per questo servizio. Ma siccome non è buon sistema di amministrazione procedere a tentoni ed a spizzico, mentre è invece desiderabile che con vedute più ampie e più larghe le riforme, qualunque sieno e massime quelle concernenti il personale, abbraccino e si estendano ai diversi rami che fra loro abbiano una attinenza, onde non accada, per esempio, che si provvegga per l'accrescimento degli stipendi maggiori, come noi improvvidamente facemmo, lasciando in asso quelli che sono retribuiti con assegnamenti minori e che reclamano proprio l'aumento del pane, così rammento che una maggiore o minore assimilazione colle guardie doganali, che per l'avvenire si appelleranno guardie di finanza, l'hanno le guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei reali carabinieri, e l'armata, ossia l'esercito e la marina.

Questi Corpi si trovano in condizioni, se non identiche, certo non indegne di uguali se non di maggiori riguardi, importantissimi essendo i servizi che pur rendono ai cittadini ed allo Stato.

Il provvedimento adottato l'anno scorso pei reali carabinieri era ben limitato, poichè non aveva altro scopo che di trattenere in servizio coloro che avevano già compiuta la ferma, ed accordava un'indennità annua di lire 150 ai brigadieri e vicebrigadieri, e nulla ai semplici carabinieri.

I nostri soldati poi, pronti sempre ai maggiori sacrifici, e scuola vivente di civiltà e progresso, sono corrisposti con assegnamenti inferiori a quelli delle altre nazioni.

Bisognerà pertanto pensare a tutti; e siccome le conseguenze finanziarie saranno sensibili, e tuttavolta che trattasi di spese il Ministro delle Finanze ha diritto e dovere di intervenirevi, quindi è che lo pregherei a dire se nell'esame dell'attuale progetto sul Corpo delle guardie di finanza abbia anche avvisato agli altri Corpi che vi si possono assimilare, quali sieno i suoi intendimenti e quali le maggiori spese che ci attendono.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Prego innanzi tutto il Senatore Scalini di osservare che il soprassoldo è concesso alle guardie di finanza delle brigate volanti per ragione dei ser-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 APRILE 1881

vizi speciali che prestano, e non per ragione del luogo ove l'esercitano.

Quanto poi alla convenienza di remunerare meglio le guardie di finanza che si trovano in luoghi più disagiati, vi si provvede con alcune speciali indennità, mediante fondi stanziati nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze e con sussidi sul fondo della massa.

E non credo che si possa a questo scopo far ricorso all'applicazione dell'articolo 25 citato dall'onorevole Senatore, poichè le spese contemplate in questo articolo riguardano oggetti assolutamente diversi.

Stia pur certo il Senatore Scalini che l'Amministrazione finanziaria, come ha fatto per il passato, non mancherà di fare per l'avvenire, remunerando straordinariamente quelle guardie che si trovano in luoghi molto disagiati, e che meritano qualche speciale ed eccezionale considerazione.

Dopo ciò, passando alla domanda fattami dall'onor. Cavallini, io gli dirò che veramente il provvedimento più urgente è quello di migliorare le condizioni economiche delle guardie di finanza. In nessun paese d'Europa le guardie di finanza sono così scarsamente retribuite come presso di noi.

Le stesse guardie daziarie dei Municipi sono retribuite meglio; ed è facile intendere come il provvedere a questo urgente bisogno sia anche richiesto da grande interesse finanziario, oggi che abbiamo dei dazi doganali molto elevati.

La spesa già calcolata nella situazione finanziaria e compresa nell'elenco delle maggiori spese è largamente produttiva per l'erario.

Ma, l'onorevole Cavallini domanda se alla stessa stregua il Governo intende di portar anche le retribuzioni di altri Corpi analoghi, come quelle delle guardie di sicurezza pubblica e dei reali carabinieri, ed ha parlato financo dell'esercito.

Io lo prego di rammentarsi che provvedimenti speciali, adottati o proposti, si riferiscono al riordinamento del servizio di sicurezza pubblica, e all'Arma dei R. carabinieri.

In ordine poi all'esercito, mi permetta l'onorevole Cavallini che io non dia nessuna risposta categorica, poichè dovrei entrare in un ordine di considerazioni estranee alla mia competenza.

Io non credo che sia qui il caso di discutere intorno alla misura degli stanziamenti per l'esercito.

Ciò che importa a me di dichiarare si è, che il provvedimento più urgente, che ci è imposto da ragioni di equità e da ragioni finanziarie, si è appunto un miglioramento economico delle nostre guardie di finanza.

Onde è che vorrei sperare che l'onorevole Cavallini non voglia negare il suo voto per considerazioni estranee al subbietto di questa legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Tabella delle pensioni pei sotto ufficiali e per le guardie.

| GRADI | PENSIONE ACCORDATA PER | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| | 15 anni di servizio | 30 anni di servizio | |
| Maresciallo. L. | 330 — | 980 — | |
| Brigadiere » | 280 — | 830 — | |
| Sottobrigadiere » | 230 — | 700 — | |
| Guardie { | scelte » | 200 — | 600 — |
| | comuni. » | 190 — | 570 — |

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il maximum ed il minimum sopra indicati.

Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole la metà.

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che lo lasciano volontariamente.

(Approvato).

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L'onorevole Relatore, il quale è assente, si riservava di chiedere all'onorevole Ministro delle Finanze talune spiegazioni riferentisi ai tre punti seguenti:

1. Quando si tratterà della mobilitazione delle guardie doganali, bisognerà avere riguardo acciocchè siano richiamate in modo che i confini non restino sguerniti e che il servizio si possa prestare anche nell'interesse della Finanza;

2. Che sarebbe conveniente che anche le guardie di dogana fossero munite di armi a precisione;

3. Finalmente, siccome prima le guardie erano sottoposte al Ministero della Marina ed a quello della Guerra, ed ora si trovano sotto la potestà sola del Ministero della Guerra e dipendono da esso, si teme che coloro i quali devono essere addetti al servizio marittimo siano trascurati in modo da non potere - dato il bisogno - prestare utilmente tale servizio.

Comprendo che due di queste osservazioni, più che al Ministero delle Finanze, andrebbero dirette al Ministero della Guerra, e riguardano l'avvenire.

Ma una ve n'ha che dipende principalmente dal Ministero delle Finanze, quella cioè di prov-

(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

vedere, nel più breve spazio di tempo, di armi a precisione le guardie doganali, non solo per adempiere al loro mandato, ma per potere ancora, dato il caso di mobilitazione, prestare utili servizi insieme all'esercito.

Ed ecco che il desiderio del Relatore, conforme a quello di tutto l'Ufficio Centrale, è stato da me espresso all'onorevole Ministro delle Finanze, da cui attendo dichiarazioni confortanti.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io accetto volentieri le raccomandazioni che mi vengono fatte in nome dell'Ufficio Centrale. Dirò che quanto alla mobilitazione è evidente che deve conciliarsi coi bisogni del servizio doganale. Si intende che i posti dove più ferve il contrabbando, specialmente alle frontiere, non potranno essere sguerniti.

Quanto alla distribuzione di armi migliori, devo dichiarare al Senato che l'Amministrazione della Finanza ha ottenuto dal Ministero della Guerra la cessione di sedici mila moschetti a retrocarica coi quali furono armate tutte le guardie di terra. La nuova arma è stata gradita molto dalle guardie, e credo che contribuirà a rendere migliore il servizio.

E rispetto al servizio di mare, è vero che in questo progetto di legge non si parla del Ministero della Marina; ma per verità, parlando di mobilitazione in genere, credo che, sia nel regolamento o nell'applicazione della legge, si potrà e dovrà fare intervenire per la parte di sua competenza speciale ancora il Ministro della Marina.

Io terrò strettissimo conto delle tre osservazioni.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

Approvazione del progetto di legge N. 93.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni relative ai certificati ipotecari ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 APRILE 1881

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà quindi alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA rilegge:

Articolo unico.

I conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano a norma dell'articolo 2066 del codice civile, non debbono comprendere:

1° Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate giusta l'articolo 2001 del detto codice;

2° Le iscrizioni prese anteriormente al codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l'obbligo imposto dalle disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n. 2606, esteso anche alla provincia romana col R. decreto 27 novembre 1870, n. 6030, e dell'articolo 34 del R. decreto 25 giugno 1871, n. 284, e successive leggi di proroga.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, quest'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Intanto, se qualcuno degli onorevoli Senatori deve ancora deporre nell'urna la sua scheda per la nomina di cinque membri per la Giunta d'inchiesta sulla marina mercantile, è pregato di accedere all'urna.

Ora si procederà all'estrazione a sorte degli scrutatori delle schede:

(Rimangono eletti come scrutatori i signori Senatori: Magni, Astengo, Pallavicini Emilio, Cencelli e Moleschott).

(Si consegna l'urna ai signori scrutatori).

PRESIDENTE. Sono pregati i signori Segretari di procedere allo scrutinio delle schede.

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato: « Spesa straordinaria pel Congresso geologico internazionale di Bologna nel 1881 ».

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 97 |
| Favorevoli | 87 |
| Contrari | 10 |

(Il Senato approva).

Mi giungono dalla Presidenza della Camera dei Deputati questi due dispacci in data del 7 aprile:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati approvato nella seduta di quest'oggi concernente: « Stabilimento definitivo della Pretura mandamentale nel Comune di Asso, provincia di Como, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei Deputati
« D. FARINI ».

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi concernente: « Aggregazione del Comune di Scerni in provincia di Chieti al Mandamento di Casalbordino, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei Deputati
« D. FARINI ».

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Discussione del progetto di legge N. 73.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Importazioni ed esportazioni temporanee ».

È pregato l'onorevole Senatore, Segretario Chiesi, di dare lettura dell'unico articolo di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.
(Vedi *infra*).

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io ho avuto un po' di pena a chiarire l'origine, la natura di questo progetto di legge.

La Relazione dell'Ufficio Centrale, non l'ho compresa.

La Relazione della Giunta della Camera dei Deputati, dice che non ha avuto il tempo di esaminare la legge.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1881

La Relazione del Ministro, si riportava ad un allegato, e questo a una deliberazione del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

In sostanza si tratta di aggiungere agli articoli in corso altre sette voci nelle importazioni, ed altre tre nelle esportazioni temporanee.

« All'importazione temporanea:

« 1. L'alcool per conciare i vini nazionali destinati all'esportazione; 2. La cera gialla per essere lavorata; 3. I filati per essere tinti; 4. I tessuti per essere stampati; 5. Le lastre di vetro e di cristallo per essere pulite o stagnate; 6. Le travature metalliche per la costruzione di tettoie e di ponti; 7. La terra di ombra per essere prosciugata o calcinata.

« All'esportazione temporanea:

« 1. I tessuti, i prodotti degli orafi e degli argentieri ed altri per tentarne la vendita; 2. I tessuti serici per essere apparecchiati, marezzati, stampati, tinti (fuorchè in nero); 3. Transitoriamente le sete per essere tinte ».

La tariffa sarda del 1859, riguardava principalmente l'importazione e l'esportazione temporanea verso gli altri Stati d'Italia, ed ora le cose sono ben diverse.

Il Parlamento aveva deliberato di riservare questo argomento così spinoso ad una legge speciale da presentarsi alla revisione delle tariffe.

Il Ministro domanda oggi un provvedimento temporaneo, perchè non potè presentare il progetto di revisione, salvo al Parlamento di tradurre più tardi in legge il decreto reale.

Io vorrei ottenere dalla compiacenza dell'onorevole signor Ministro che a questo momento non si alterassero le importazioni e le esportazioni temporanee, aggiungendo ancora nuovi articoli.

È già una materia abbastanza complicata, perchè dai prospetti del 1877 mi risulta che ben 87 articoli vi sono soggetti.

Ed io credo che l'istesso signor Ministro sia entusiasta di questa legge, per la quale egli ci domanda un nuovo atto di fiducia.

L'onorevole Magliani ne ha il merito; ma mi parrebbe quasi meglio di assolverlo per ora da certe pressioni che nascono dagli interessi

in lotta. L'assedio che si fa al Ministro in questi casi è fatto alle dogane.

La legge sarebbe basata sopra deliberazioni del Consiglio superiore del commercio, il cui Relatore assicura che le dogane potranno regolarne l'applicazione coi soli criteri del fisco. Io credo invece che bisognerà istituire presso le dogane una scuola di merceologia, talmente la materia è complicata e difficile.

La Relazione del Consiglio non ci rassicura a questo riguardo, e nemmeno i pareri che si sono domandati.

Le Intendenze si dichiarano in generale alquanto diffidenti.

Non si può dare gran peso ai voti delle Camere di commercio, che molte volte sono condotte da una o due persone aventi interessi speciali a raccomandare.

E nessuna di esse si è vista curare l'interesse dell'erario, ma sempre quello di un dato commercio od industria, anche in articoli che non erano proposti.

Ve ne ha una la quale domanda che si preferisca al parere del Consiglio di Stato, quello del Consiglio del Commercio.

Havvi di più. Il Relatore chiama non solo giusta ma anche liberale la proposta governativa, la quale tutti lo vedono è un temperamento delle tariffe doganali. Il Relatore confessa che è un temperamento, esagerato se vuoi, alle tendenze protezioniste dei dazi.

Ebbene, la stessa persona ch'era allora un impiegato superiore del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Non lo era più nemmeno allora.

Senatore ROSSI A... è attualmente Direttore generale delle Gabelle, e certamente avrà mutato avviso.

Il Presidente del Consiglio Superiore era un nostro egregio Collega, il Senatore Boccardo, le cui opinioni economiche sono abbastanza note; fu desso il solo che ha difeso l'interesse dell'erario in quel Consesso insieme all'onorevole Luzzatti.

La Relazione dice così:

« Il Presidente, pur plaudendo alle considerazioni del Relatore, richiama l'attenzione del Consiglio su due punti che hanno importanza e delicatezza affatto speciali. Le esportazioni

temporanee, egli dice, sono tal cosa, di cui non si fece sino ad oggi sufficiente esperienza, per poter pronunciare sicura sentenza sopra i loro ultimi effetti. Un fatto però sembra innegabile, ed è che esse tendono a configgere i paesi poco fiorenti nelle industrie in uno stato stazionario e che tarpano il volo alla evoluzione progressiva dei popoli. Cita l'esempio delle tele greggie addotto dal Relatore. Potendosi mandare al paese vicino che la perfeziona, la produzione nazionale resta sempre limitata alle tele greggie. È necessaria quindi una cautela; ed egli vedrebbe volentieri che sorgesse nel Consiglio una voce che confortasse a non promuovere oltre una certa misura le esportazioni temporanee. Riguardo alle importazioni crede che per lo scopo fiscale sieno sufficienti le due condizioni proposte nella Relazione; ma dubita che nell'interesse dell'economia nazionale non sia necessaria una terza condizione ».

Infatti io nutro la convinzione che questa legge offenda il lavoro nazionale; che favorisca i salari esteri a danno della produzione nazionale.

Dobbiamo noi fare ciò alla vigilia del riscatto del corso forzoso?

Dobbiamo noi eziandio fare ciò alla vigilia di eventuali negoziati per il rinnovamento del trattato di commercio colla Francia?

Vogliamo noi subordinare altri otto o dieci titoli d'importazioni ed esportazioni temporanee?

Parmi che si potrebbe soprassedere.

Il Ministro dice che il progetto è urgente. Ma dov'è il pericolo?

Io non ne so vedere.

Siccome il Senato probabilmente non avrà avuto il tempo di compulsare documenti, vengo a ripassare alcuni articoli della proposta.

Prendiamo l'alcool. Perché non si prende l'alcool all'interno? I fabbricanti nazionali di alcool che sono pur soggetti a tanti rigori, a tante fiscalità, perchè non possono servire essi l'alcool occorrente alla fabbricazione dei vini? Coloro fra questi che ricorrono all'estero sono già favoriti nei noli, com'ebbi occasione di dire al Senato; e sono favoriti anche d'interessi per la facoltà dei depositi franchi. Ma ora si domandano tutte le agevolanze, perfino di poter avere in franchigia gli alcool dove si

fanno le miscele, il taglio. Perché non possono preferire gli alcool nazionali? La Camera di commercio di Catania dice: « La domanda dei fabbricanti di alcool non è niente seria, per presentarsi sotto ogni lato dannosa al commercio, perchè si risolve ad una protezione con danno generale, e per non mirare ad altro che ad uno speciale ed esclusivo interesse di pochi fabbricanti di alcool di Giarre ».

Gli è chiaro che que' di Giarre diranno che i fabbricanti di alcool non meritano minori riguardi dei fabbricanti di vino. Come se ne può trarre il Ministro? Gli è come dei tessitori e tintori di Como. È un fatto che leggo nella Relazione stessa del Consiglio Superiore.

Quando si discusse il trattato colla Francia nel 1878 prevalevano i tintori. Leggo la Relazione:

« Ammette inoltre che un'eccezione dovrebbe farsi per l'industria di Como, non essendovi ragione d'interdire l'esportazione temporanea dei tessuti di seta destinati ad essere tinti o altrimenti perfezionati, tanto più che queste operazioni industriali non inducono cambiamento di dazio. Giova inoltre provvedere per le sete in organzino ed in trama che vanno a farsi tingere all'estero. Queste sete tinte con l'antica tariffa erano esenti: il che dava libertà ai nostri tessitori di ricorrere a Lione per alcune tinte che in Italia ancora non si sanno fare. Ma la nuova tariffa generale approvata quando si credeva che il trattato del 6 luglio 1877 con la Francia (che manteneva la detta esenzione) potesse andare in vigore, stabilì per proposta dei Deputati di Como il dazio di una lira sulla seta tinta, che ora imbarazza grandemente i tessitori che devono sottostare al dazio d'uscita e a quello di entrata. È a sperarsi che alla prima occasione si sopprimerà un dazio che torna dannoso all'industria comasca; ma intanto è bene provvedere con l'esportazione temporanea. Conclude pregando il Consiglio a suffragare del suo voto le proposte presentate da lui, come quelle che conciliano tutte le ragioni e tengono conto di tutti i legittimi interessi ».

Ora nel progetto del Consiglio Superiore è entrato un consigliere tessitore, e i poveri tintori hanno perduto la causa!

Vi pare?

Senatore SCALINI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Veniamo ora al secondo articolo d'importazione: la cera gialla per essere lavorata. Se noi si favorisse un poco più l'agricoltura nel paese, non avremmo bisogno della cera.

Ora io credo che il fare entrare franca nel Regno la cera estera, non valga punto a spingere l'industria della agricoltura; la quale non costa quasi niente, e che in Prussia ad esempio produce da 20 a 22 milioni all'anno.

È curioso quanti interessi si fanno avanti a combattere ogni tariffa. Al Consiglio Superiore v'ebbe chi disse: « Come, voi date la franchigia alle botti e non la date ai cerchi? » E si rispose: « Va benissimo, entrino anche i cerchi in franchigia, purchè si marchino col punzone! »

Andiamo alla quarta voce, che è la più importante, filati, cioè, e tessuti.

Ebbene, tanto per tingere come per stampare, si vuole importare ed esportare in franchigia.

A che far tariffe doganali, domando io?

A supporre che tutto si faccia onestamente, questo va e viene non può non essere di grande imbarazzo per l'amministrazione, non può riuscire utile all'erario.

Havvi di più.

Alterano anche il dazio, quantunque la Relazione assicuri che « queste operazioni industriali non inducono cambiamento alcuno di dazio ». Ed invece è provato che la tintura di certi colori aumenta per applicazioni di altre materie pesanti il peso del 100 ed anche del 200 per cento. Come si fa a tenere una contabilità di scarico in dogana?

Ci vuole altro che criteri fiscali, come disse il Relatore. Gli stessi prospetti doganali, del 1877 ad esempio, non danno ragione di certe mancanze nella riesportazione che io non ebbi il tempo di verificare.

Si esclude il color nero soltanto, ma il colore che più aumenta di peso credo che sia il *marrone*, il quale serve per dare un tessuto più serrato, specie per le ombrelle.

Qui dunque si imbarazza e si nuoce alla dogana, si favorisce il tessitore e l'ombrellaio, si pregiudica il tintore. Meglio ancora di me sarà informato in proposito il Senatore Scalini.

Lo stesso può dirsi delle stamperie.

Le stamperie cominciano appena a respirare in Italia. Perchè dovremo favorire le stamperie estere? Bisogna considerare che il costo maggiore di queste sta nei modelli, nei disegni da farsi; e dipende molto dalla quantità dei tessuti, che si può stampare cogli stessi disegni, la convenienza di moltiplicare gli stampi; per piccole quantità non torna conto, e questa industria se non ha gran lavoro, decade. Lo ha rimarcato un membro del Consiglio di Commercio il quale ha detto nel Consiglio stesso:

« Sulla industria della stamperia, ripete che il poco spaccio la rende quasi passiva. Il consigliere Trombotto teme che ciò metta a repentaglio anche l'industria delle tele greggie. Espone che la stamperia di Milano fa ora esperimento di stampare anche per l'esportazione, e bisogna confidare negli effetti di questa prova; ma ad ogni modo non è opportuno di sacrificare gli interessi dell'industria della stamperia a quelli della tessitura. Quando la prima prosperi, anche la seconda ne avrà beneficio; ma ad ogni modo per la stamperia è questione di vita o di morte, per la tessitura è di molto minore momento. Basti dire che sulla importazione annua di circa 100 mila quintali di tessuti di cotone, gli stampati non figurano che per un terzo circa e la produzione interna di essi è di circa 10 mila quintali. Il totale consumo di stampati non rappresenta quindi che poco più del decimo della produzione nazionale di tessuti di cotone ».

Io non posso essere tenero di tali franchigie che neutralizzano le tariffe doganali, mettono a conflitto un interesse coll'altro per nuocere alla totalità che è la produzione, oltrechè all'erario. Così dicasi dei materiali in franchigia che si ritirano per le ferrovie, mentre si dice di dare con esse lavoro al paese. Si domandano in franchigia strumenti e materiali per riparare le navi. Infatti non si sa più cosa non domandare.

Gli è così degli stracci, che da Livorno escono in franchigia per imballare i marmi. Ed invece Livorno si è fatto il centro della esportazione gratuita, o quasi, dei cenci in franchigia.

Le statistiche ufficiali pel 1880 danno una uscita generale di cenci di quintali 88,254 per l'America del Nord, nota favoritami dall'egregio Direttore delle gabelle. D'altra parte io possedo

le statistiche di Nuova-York, del solo porto, notisi, di Nuova-York, le quali segnano un totale di quintali 119,500. La differenza è di quintali 31,246, e quindi il minor dazio incassato di lire 312,460.

Infatti la marca più accreditata pei cenci italiani in America è quella del più forte marmiere che abbiamo in Italia. Vedasi quale enorme valore consegue da un semplice imballaggio di marmi greggi, la cui esportazione dicesi anche essere in diminuzione.

Convieni dunque andare ben cauti in coteste franchigie.

Dopo di aver lavorato tanti anni per comporre una tariffa doganale, torna pericoloso di scomporla indirettamente aumentando ancora il numero degli oggetti sottoposti ad importazione ed esportazione temporanee. Io, per le ragioni che ho detto fin da principio, pregherei l'onorevole signor Ministro a voler procedere avanti come ha fatto finora.

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di far silenzio, perchè altrimenti le parole dell'oratore non possono giungere all'orecchio degli stenografi.

Senatore ROSSI A. Veramente l'argomento non è molto interessante, è un argomento tecnico per cui io mi spiego il perchè non possa riuscire interessante il mio dire. Quindi io concludo: Questa legge è essa urgente? Non lo credo. Bene o male siamo andati avanti fin qui egualmente. Esisteranno sempre, anzi sorgeranno sempre altri interessi a far pressione sull'egregio signor Ministro delle Finanze per ottenere favori ora da una parte, ora dall'altra nelle tariffe; ma mi pare che di oggetti regolati da importazione ed esportazione ne abbiamo abbastanza per dovere oggi aggiungere nuovi articoli e di non piccola importanza, alla vigilia ancora di conferire con la Francia sul rinnovamento eventuale dei trattati. Forse non si tratta che di poche settimane di aspettazione, poichè a regolare questa materia per legge il Ministro si è obbligato entro il 1880, ed il 1880 è già passato; dunque non si tratterebbe, proprio, che di poche settimane.

Io adunque prego il Senato, e prego l'onorevole signor Ministro a voler condescendere a una sospensione che non pregiudica nulla, mentre ci potrebbe rincrescere, di qui a qualche tempo, di esserci legati.

Io quindi pregherei il Senato ed il signor Ministro ad accettare quest'ordine del giorno:

« Il Senato invita il signor Ministro delle Finanze a coordinare le importazioni e le esportazioni temporanee colla promessa revisione delle tariffe doganali, e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il Senatore Scalini ha la parola.

Senatore SCALINI. Il Senatore Rossi, parlando dell'esportazione temporanea dei filati e tessuti di seta, si è rivolto a me come molto interessato nell'industria della tessitura e tintoria delle sete, non già per interesse personale, ma per la speciale importanza che hanno le due industrie della città alla quale appartengo.

In Italia il lavoro di tintoria della seta si calcola di 240,000 chilogrammi e di questi 160 mila circa passano per le tintorie di Como.

L'onorevole Rossi era perfettamente nel vero allorchè diceva che è prevalsa una speciale corrente quando si è iscritto nella tariffa doganale il dazio di una lira al chilogramma d'importazione sui filati di seta tinti.

Questo dazio fu provocato come compensatore dei dazi che pesano sulle materie tintorie che s'importano dall'estero, del maggior costo del combustibile da noi che in Francia, ecc.

Ora, per così dire, ha preso il sopravvento un'altra tendenza, quella della abolizione di ogni dazio, accordando per il momento l'esenzione temporanea.

Importa, nello scioglimento di un quesito che interessa due industrie che non sono abbastanza radicate nel nostro paese e che debbono lottare con la concorrenza dell'industria estera, usare grandissima delicatezza nel toccare e nel dare disposizioni le quali possono turbare o l'una o l'altra così connesse tra loro.

Sta in fatto che prima dal 1860 l'industria della tessitura della seta era sparsa in varie parti d'Italia.

Ce n'era a Como, e con alterne vicende vi si è mantenuta; ce n'era a Torino, dove non ne resta più; a Genova non si è mai sviluppata; a Siena è scomparsa; ce n'era a Catania, è scomparsa; ce n'era in Toscana, ed è pure scomparsa; e non ha vissuto che nella mia città natale di Como. Posso dire di più che vi progredisce abbastanza bene.

Dunque andiamo adagio nel toccarla: badiamo bene di non turbarne il corso progressivo.

Ma poniamo anche la questione nei suoi veri termini.

Io ho bisogno della massima attenzione dell'onorevole Ministro, perchè pare a me che dal processo verbale annesso al progetto di legge che ora discutiamo, dal processo verbale della seduta del Consiglio superiore di commercio, pare a me, dico, che siansi espressi e tenuti per buoni alcuni apprezzamenti che meritano forse qualche rettifica.

Ma intanto mi affretto a dire che io voto favorevolmente questo progetto di legge, ed è appunto per questo che io faccio alcune considerazioni. Non farò proposte; ed il signor Ministro terrà quel conto che crederà della mia opinione.

Intanto risulta dal detto processo verbale che i tessitori domandano di poter esportare liberamente, diciamo, in Francia, a Lione, con liberazione dei trentotto centesimi al chilogramma o trentotto lire al quintale, di dazio d'uscita delle sete, con l'esenzione della tassa di entrata di una lira al chilogramma stabilita per la introduzione dei filati tinti per tutti quei colori che le tintorie nostre non sanno fare.

Il signor Ministro, dopo le notizie che vorrà assumere, si persuaderà se quanto io dirò sia o no nel vero.

Le tintorie nostre oggigiorno sono a livello di quelle di Lione.

Sono deficienti in un solo colore, come ha pure accennato l'onorevole Rossi. E questo colore è il nero o cosiddetto nero *souple*. Nemmeno le tintorie di Lione sanno raggiungere in questo colore tutte le qualità desiderate, dimodochè gli stessi fabbricanti lionesi si servono delle tintorie di Saint-Chamond, per cui è anche detto nero *souple* Saint-Chamond.

Esse sanno dare una speciale morbidezza alle sete ttine in questo color nero, che giova alla buona riuscita delle stoffe.

Realmente dobbiamo confessare che noi ci avviciniamo, ma non raggiungiamo tutte queste qualità in siffatta specialità.

Noi possiamo fermare qui le concessioni, fermarci a questo colore facilissimo a distinguersi dagli altri. Ecco la mia opinione.

Credo che in questo sono d'accordo tanto i fabbricanti, quanto i tintori.

Non saranno unanimi in tale avviso, ma la maggioranza certo; e posso citare a prova un documento, cioè le deliberazioni di una seduta tenutasi or non è molto alla Camera di Commercio di Como, nella quale si discusse questo soggetto, ed ove erano presenti alcuni fabbricanti e nessuno degli esercenti tintorie.

Dunque meritano, secondo me, tutto il riguardo coloro i quali non si acconciano alla esenzione delle tasse senza queste restrizioni.

Ma alcuni fabbricanti dicono ai tintori: Se voi fate i colori come si fanno a Lione, se voi garegiate validamente colle tintorie estere, che bisogno avete di temere questa concorrenza? Lasciatela libera.

Noi abbiamo già, torniamo a dire, abbiamo le spese di trasporto, abbiamo gli incomodi che ci faranno sempre preferire le tintorie vicine alle lontane. Questo è perfettamente esatto, perchè, queste spese, questi incomodi ci sono, ma sono così piccole differenze che non possono avere molta influenza per far preferire l'una all'altra. Questa concorrenza potrebbe servire a far deprezzare i prezzi di tintura già molto modici ed impedire alle tintorie nazionali non solo di fiorire, ma anche di sussistere.

Un'altra considerazione farò della quale forse gli uomini di scienza non tengono abbastanza conto.

Si sa che la industria della seta è delicatissima; si sa che i ristagni nel corso degli affari si riverberano principalmente sul mercato serico, che è il primo ramo d'industria che soffre in momenti di crisi. Ora, che cosa avviene in simili casi?

Avviene questo, che i grossi industriali i primi sacrifici non li fanno sulla merce che vendono in casa, ma piuttosto su quella che vendono all'estero, e se devono sopportare delle perdite, incominciano dalla mercanzia che tengono sulle piazze lontane e non su quella che hanno in casa, per un certo decoro e per una tal quale solidarietà coi loro confratelli d'industria.

Io non credo che si tenga sempre abbastanza conto di questa circostanza.

Ora, in questi momenti difficili, tale concorrenza diventerebbe veramente micidiale. Certamente ai piccoli fabbricanti non converrà mai spedire all'estero, anche a condizioni meno gravi, le loro sete per farle tingere; ma per i grossi

fabbricanti la cosa è diversa. D'altronde, per quanto ci entra in media la spesa di tintoria sul totale del valore di una stoffa di seta, ci entra per la decima parte appena del suo valore e le spese di trasporto; per esempio a Lione non possono importare più di due o tre centesimi al metro. Onde è che non credo sia ciò sufficiente per guarentire gli interessi delle tintorie nazionali. Ma quando il signor Ministro entrasse nell'ordine delle mie idee, gli raccomanderei un'altra cosa; gli raccomanderei, cioè, di non usare eccessivo rigore nel disciplinare l'esportazione e l'importazione delle sete tinte e nelle misure da prendere per gli interessi del fisco e per impedire gli abusi. Riconosco la difficoltà di un regolamento facile, trattandosi di sete che per il colore che ricevono possono aumentare di due, tre, quattro volte il loro peso.

Ora, se il fisco si vuole assicurare della identità della merce, se vuole premunirsi contro la possibilità d'ogni abuso, allora dovrà stilare un regolamento quasi impraticabile; in allora probabilmente si verrebbe a dare con una mano quello che si toglierebbe con l'altra, e la concessione diventerebbe una delusione.

Io non voglio trattenere più il Senato su questo argomento, che, come diceva l'onorevole Rossi, è tutt'altro che attraente, ed ha certo pochissimo interesse per sè, salvo quell'interesse che tutti poniamo per ogni ramo della nostra attività industriale.

Io raccomando all'onorevole Ministro di prendere in considerazione quanto ho detto, e, nel caso che lo creda conveniente, di esser largo, come ho detto, nel regolamento.

Il Senatore Rossi ha parlato anche di tessuti serici da tingere. Io non ne faccio questione. Malgrado gli sforzi che ora si fanno per tingere i tessuti serici, non siano ancora arrivati a stamparli come si sa farlo a Lione. Io capisco benissimo che se la Francia fosse nelle nostre condizioni, ci penserebbe bene prima di lasciar mandare liberamente all'estero i suoi manufatti per ricevere un complemento di lavoro. Ma noi siamo più facili, ed io su questo non ho alcuna osservazione a fare.

Del resto, io sono dell'opinione del Senatore Rossi, che se non arriviamo ancora a pareggiare la Francia in questo genere d'industria,

non tarderemo molto ad arrivarci, studiando bene la cosa.

Io non voglio patrocinare l'industria della tessitura piuttosto che quella della tintoria; a me preme che l'una sia favorita e l'altra non turbata, giacchè nè l'una nè l'altra possono soffrire scosse.

PRESIDENTE. Signori Senatori! Siccome vedo che questa discussione andrà ancora un po' in lungo, credo sia opportuno votare a scrutinio segreto le due leggi già approvate per alzata e seduta, chè altrimenti correrebbero pericolo di non essere a tempo votate.

Si procede dunque all'appello nominale per la votazione delle due leggi di *Riordinamento del Corpo delle guardie doganali* e *Disposizioni relative ai certificati ipotecari*.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

Comunicazione del Governo.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Signori Senatori. Ho l'onore di annunciare al Senato che in seguito al voto dato ieri dalla Camera dei Deputati, il Ministero ha rassegnato le dimissioni a S. M. il Re, il quale si è riservato di prendere le sue risoluzioni. Il Ministero rimane intanto al suo posto per la tutela dell'ordine e per il disbrigo degli affari.

Una voce femminile dalla tribuna: « Mi dispiace che Sua Maestà abbia accettate le dimissioni, e vi saluto. »

PRESIDENTE (*con forza*). Silenzio! Sono proibite le interruzioni dalle tribune.

Il risultamento dello scrutinio delle schede per la nomina della Commissione della marina mercantile è il seguente:

| | |
|-----------------------|----|
| Votanti | 98 |
| Maggioranza | 50 |

Ebbero maggiori voti i Senatori:

Di Brocchetti 67, Corsi Luigi 47, Brioschi 42, Bembo 36, Pescetto 37, Giovanola 27, Cannizzaro 27, Ricci, 27, Boccardo 27, Alvisi, 22, Cusa 15, Rossi 8, Cabella 5.

Altri andarono dispersi.

Il solo Sentore Di Brocchetti ebbe la maggioranza assoluta, e lo proclamo eletto. Quanto agli altri si dovrà ripetere la votazione in altra seduta.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 73.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione del progetto di legge intitolato: *Importazioni ed esportazioni temporanee*.

La parola spetta al Relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Dirò poche parole in risposta alle osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori Rossi A. e Scalini.

L'onorevole Senatore Rossi osservava come la Relazione non spiegasse il fine del progetto di legge; a me pareva invece che la Relazione fosse alquanto lunga, nel confronto almeno di tutti gli altri documenti parlamentari che riguardano la legge in discussione.

È bene però che il Senato conosca come l'Ufficio Centrale si sia interdetto di scendere all'esame delle condizioni, secondo le quali deve esser provveduto con regio decreto alle importazioni e alle esportazioni temporanee.

L'Ufficio Centrale mosse da due concetti, il primo giuridico, il secondo economico.

È noto come per la legge del 1859, che tuttavia vige in fatto di temporanee importazioni ed esportazioni, sia nella facoltà del Governo lo adottare tutti i temperamenti e fare le applicazioni, che possano essere richiesti dall'indole regolamentare e mutabile della materia.

È noto pure che colla legge del 1878, facendo provvisoriamente cessare cotesta facoltà, si stabilì che, entro l'anno stesso 1878, il Governo dovesse presentare un progetto di legge, in base al quale si sarebbero disciplinate le importazioni ed esportazioni temporanee.

Quella promessa non ebbe esecuzione; il Governo si riservava di occuparsene in occasione della legge sulla revisione della tariffa generale, da dover presentare nella Sessione parlamentare del 1880.

In quest'intervallo il Governo si adoprò a studiare la materia, per vedere se gl'interessi del commercio e quelli delle finanze non esigessero intanto, intorno alle esenzioni temporanee, un qualche provvedimento.

E il Consiglio superiore del commercio, studiati e adottati alcuni criteri per l'obbietto delle accennate esenzioni, si avvisava doversi intanto promuovere per legge l'autorizzazione al Governo di provvedere per decreto regio.

Però è avvenuto che nel 1880, non solo non seguì la presentazione della legge di revisione delle tariffe, ma nemmeno ebbe effetto quel provvedimento legislativo raccomandato dal Consiglio superiore del commercio.

Il Governo sul principio del 1880 presentava alla Camera dei Deputati il disegno di legge in discussione; ma, sventuratamente, vicende diverse, lentezze di procedura parlamentare non ne hanno fino a questo momento resa possibile la votazione nei due rami del Parlamento e la relativa sanzione di questa legge.

Ora lo scopo precipuo di essa è di reintegrare presso il Governo la facoltà che già aveva fino dal 1859, e che qualunque Governo, in fatto d'importazioni ed esportazioni temporanee, deve avere; chè altrimenti la materia essenzialmente mutabile non può praticamente essere ben disciplinata.

Ecco il concetto giuridico che determinò l'Ufficio Centrale a proporre al Senato l'accoglienza della legge.

Dirò ora brevemente del concetto economico. Le condizioni dell'industria e del commercio in generale sono, sotto alcuni riguardi, aggravate in causa della tariffa generale del 1878.

Se si fosse restati sotto l'azione dell'antica tariffa, e propriamente sotto il governo dei trattati commerciali che in parecchi punti erano più giovevoli delle nuove convenzioni internazionali, il pregiudizio della mancanza di facoltà di regolare le esenzioni temporanee sarebbe stato molto piccolo.

Ma appunto perchè non abbiamo di trattati a tariffa che quello con l'Austria, ed abbiamo del resto una tariffa generale abbastanza grave in confronto al passato, così è necessità che il Governo venga reintegrato di urgenza nel suo potere, che riesce in alcuni casi moderatore, sulle esenzioni temporanee.

Cotesto è il concetto economico della legge.

Relativamente alle voci nuove che possono o devono formare obbietto dei decreti regi da emettere, è bene che l'onorev. Senatore Rossi noti, come, pure rimettendosi il Ministero nella sua proposta di legge alle conclusioni adottate

dal Consiglio superiore dell'industria e commercio, non abbia affermato, e secondo me non lo poteva, che quelle conclusioni fossero davvero tassative.

Le conclusioni sulle specie e sul numero di voci, intorno alle quali il Governo vuole la facoltà di applicare la franchigia provvisoria dell'esportazione ed importazione, sono essenzialmente indicative. Dimodochè può darsi benissimo che, nell'applicazione dei criterî consigliati dal Consiglio superiore di commercio, e che verranno modificati o perfezionati dall'esperienza e dagli studi che deve incessantemente fare l'Amministrazione delle finanze in armonia coll'Amministrazione dell'industria, agricoltura e commercio, si può dare benissimo, dico, che nell'applicazione dei criterî si adottino delle norme e si determinino delle voci diverse.

Ma ciò sarà l'opera del decreto o dei decreti regi, i quali potranno essere più o meno larghi di come il Consiglio superiore mostrò volerli.

Però l'onorevole Rossi A. è venuto ad uno studio quasi analitico delle voci discorse nelle tornate del Consiglio.

Io non so che cosa possa rispondere l'onorevole Ministro alle critiche dell'onorevole Rossi. È certo bensì, che se il Governo deve essere investito della facoltà di provvedere per decreto regio alle esenzioni temporanee, se è vincolato all'obbligo di presentare al Parlamento il decreto o i relativi decreti per essere convertiti in legge, è certo, io dico, che in questo momento una discussione plenaria tassativa non è costituzionalmente possibile, perchè sarebbe la negazione dell'indole di questa legge attributiva di facoltà, l'uso delle quali deve, più tardi, formare oggetto di esame e di giudizio del Parlamento.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale si è imposto di non scendere a minuziosi particolari, non soltanto per non vincolare la facoltà del Governo, ma soprattutto per non diminuirne in alcun modo la responsabilità.

Fatte queste avvertenze, io mi astengo dal discendere ad altre considerazioni; solamente mi permetto di fare un'osservazione di massima.

Il fine delle importazioni ed esportazioni temporanee, è essenzialmente economico. Ne è ben lontana l'idea che per l'uso delle relative fa-

coltà s'abbia a compromettere, anche indirettamente, qualsiasi minima parte del lavoro nazionale; anzi si tratta precisamente del contrario. Coloro i quali si sforzano ad invocare delle protezioni, acciocchè l'industria si svolga, io mi ingannerò, ma, oppugnando le esenzioni temporanee, essi in sostanza si contraddicono.

Imperocchè dove il regime fiscale è esagerato o troppo rigido, dove i vincoli son troppi, non è raro il caso che, frustrando il fine finanziario, si offenda anche il fine industriale e commerciale. In quello stato, che sotto alcuni riguardi è il nostro, è giusto ed è utile che, per facilitare lo svolgimento di alcune industrie o intraprese, nel che è l'impiego in più larga misura del lavoro e del capitale, si accordino le importazioni ed esportazioni in franchigia temporanea.

La loro importanza sarebbe ben limitata, ove si trattasse solo di esenzioni temporanee a scopo di tentare lo spaccio e il consumo; se ne avvantaggerebbe il commercio, precisamente nelle importazioni; e per la finanza si tratterebbe d'una dilazione all'incasso del dazio; ma è di notevole interesse del lavoro e delle produzioni nazionali, ove si tratti d'obbietti che debbano subire un'ulteriore trasformazione. Allora la merce importata od esportata in provvisoria franchigia, serve quale materia greggia; ed in generale provoca un incremento nell'attività industriale e nel commercio.

Ora, se lo scopo delle temporanee esenzioni è di facilitare il lavoro e lo impiego del capitale, di renderne possibile l'attività, di accrescerne la produttività, diminuendo le difficoltà derivanti dal sistema oneroso e vincolante delle dogane, molto più nello stato attuale in cui non abbiamo assai proficue e liberali convenzioni commerciali, è inutile dire: aspettiamo coteste convenzioni, perchè, attendendo altri avvenimenti, forse allora il bisogno presente sarebbe grandemente attenuato.

Noi appunto abbiamo necessità di fornire al Governo l'arma di togliere parecchi inconvenienti, cui si va incontro dalle nostre industrie e dai nostri commerci per le condizioni tutt'altro che liberali in cui si trovano. È certo del resto che, con ciò, nulla si fa a danno dell'industria, e specialmente di quella che prospera.

C'è l'industria dei tintori a Como. Lo stesso

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 APRILE 1881

onorevole Scalini afferma che essa è fiorenti; ma cotesta osservazione esclude persino la verisimiglianza che l'esportazione dei tessuti serici per essere tinti, vada a ricercare all'estero quello stesso lavoro che si avrebbe in casa propria, e ben fatto, e a prezzo discreto; chè le spese del trasporto, delle commissioni, dell'assicurazione devono lasciare un premio bastevole al tintore nazionale per vincere la concorrenza dello straniero. Se invece si esporta non per tingere, ma per frodare; se si gravano i tintori nazionali di tasse sulle materie occorrenti alle loro industrie, che sotto forma di tintura confezionata e importata in franchigia non pagherebbe il tintore forestiere, codeste ed altre considerazioni sfuggono al tema nostro; chè di tutte dev'essere scrupolosa e diligente estimatrice la pubblica Amministrazione responsabile.

Io potrei terminare le mie poche parole in questo punto; ma devo rilevare un'osservazione dell'onor. Rossi Alessandro.

Egli, fedelissimo al suo sistema, dice che nella civiltà non ci devono essere che restrizioni sempre crescenti della libertà.

Ora, io osservo: la libertà o è in un ordine qualunque d'interesse e di relazioni, o non è.

Se è, ciò stesso vuol dire che essa è condizione di vita e di svolgimento economico sociale; onde come tale deve essere riconosciuta e rispettata nel più largo suo significato; non può, non deve esser minimamente ristretta.

Che cosa si fa intorno alla libertà così intesa? Se ne designano soltanto i limiti; i quali tolgono a chi volesse abusare della libertà la potestà di tramutarla in licenza.

Se poi l'importazione e l'esportazione temporanea implicassero la licenza, per la quale da una mano venissero frodate le Finanze e dall'altra danneggiati i legittimi interessi degli onesti industriali e dei commercianti, allora, interdiciendole, non si tratterebbe di restringere la libertà, la quale in tal caso non sarebbe tale, ma di impedire che si svolgesse una licenza pregiudizievole.

Ora, ammesso cotesto elementare ed indiscutibile concetto, non v'ha ragione di dubitare che l'Amministrazione delle finanze, aiutata da quella dell'agricoltura e commercio, non applichi bene i principî e non osservi le condizioni che esigono s'impedisca la frode, non s'in-

coraggi l'industria non naturale, non si perturbino artificialmente quella esistente; onde è bene che al Governo si lasci intiera la facoltà, come tutta deve avere la responsabilità, di mettere in atto le leggi in discussione.

Del resto l'indole della responsabilità è determinata dal progetto di legge.

Si faranno dei decreti reali, per i quali si svolgerà la materia delle esenzioni provvisorie. Cotesti decreti dovranno essere discussi quando saranno presentati per essere recati in legge, in occasione della revisione della tariffa generale. E qui l'onorevole Senatore Rossi A., appellandosi al Ministro ed al Senato, dice: Rimettiamoci a quel tempo in cui si discuterà la legge di revisione.

Ma se l'onorevole Ministro, in conseguenza delle richieste dell'Ufficio Centrale, ha detto nettamente che, quantunque nella legge del 1878 sia stabilito che il termine della revisione della tariffa sia quello della Sessione del 1880, pure non è, secondo lui, possibile che in tale sessione che si prolunga in quest'anno, ciò segua; io troverei molto più logico, secondo l'ordine delle idee del Senatore Rossi, anzichè un rinvio della legge a un avvenimento di apparente prossima data, la sua reiezione o almeno una sospensiva incondizionata, per la quale si consacri che sia pregiudizievole l'uso della facoltà delle importazioni ed esportazioni temporanee. In tal guisa si salverebbe il concetto del Senatore Rossi. D'altra parte è desiderabile non si presenti per ora alcun progetto di revisione di tariffe. Non abbiamo peranco i trattati; nè l'esperienza delle tariffe attualmente in vigore, si può dire sufficientemente fatta.

Con queste considerazioni io vorrei augurarmi che lo stesso Senatore Rossi s'induca a ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il Signor Senatore Rossi A. ha la parola.

Senatore ROSSI A. La cedo all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Il signor Ministro intende di parlare?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io non intendo di prolungare la discussione, tanto più che dovrei ripetere le medesime cose esposte dall'onorevole Relatore al Senato circa lo scopo che si propone questo progetto di legge, e circa la urgenza e la portata di esso.

Non si tratta di una legge fiscale, ma di una legge vivamente desiderata per l'interesse dell'industria e del commercio, a cui volge intensa ed amorevole cura l'onorevole Senatore Rossi. Mi preme però di far osservare al Senato che il Ministero, nel presentare questo progetto di legge, ha accettato i criteri generali esposti dal Consiglio superiore del commercio; ma non ha inteso però di vincolarsi tassativamente ad ammettere od escludere alla importazione o esportazione temporanea tutte le merci che sono indicate nel parere del Consiglio del commercio, analizzato così minutamente dall'onorevole Senatore Rossi.

I criteri stabiliti dal Consiglio di commercio sono così riassunti nella Relazione ministeriale:

« Le proposte del Governo erano che si dichiarasse permessa l'importazione temporanea con esenzione da dazio di qualsiasi oggetto e a qualsiasi scopo, purchè concorressero le condizioni già indicate nella tariffa sarda, cioè la impossibilità o non convenienza delle sostituzioni, o la possibilità di impedirle; che fosse del pari consentita l'esportazione temporanea, limitatamente però agli oggetti non destinati a ricevere all'estero lavorazioni che alterassero la ragione del dazio.

« Il Consiglio del commercio, nella tornata del 7 dicembre 1879, accolse questi criteri, aggiungendo però, sopra proposta dell'onorevole Senatore Boccardo, una terza condizione, vale a dire la certezza che l'ammissione temporanea non offendesse gli interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali; ed espresse il voto che il Governo domandasse facoltà al Parlamento di tradurre in atto, con decreto reale, le anzidette conclusioni, salvo ad ordinare la materia quando il Parlamento dovrà occuparsi della revisione delle tariffe doganali ».

Il progetto di legge ha lo scopo di autorizzare il Governo a concedere la importazione ed esportazione temporanea, poichè la facoltà che aveva per la tariffa sarda del 1859 cessò per le leggi posteriori, ed era dannoso lasciare l'industria e il commercio in questa condizione; tanto più se si considerano gli alti dazi che ora colpiscono alcune merci all'importazione.

Il Governo è oggi nella impossibilità di soddisfare a molte legittime esigenze.

Quanto all'applicazione dei criteri stabiliti in massima dal Consiglio superiore del commercio, essa sarà oggetto di studio accurato per parte dell'Amministrazione stessa.

Il coordinamento poi di questi studi coll'applicazione della tariffa doganale è cosa evidente per se stessa, imperocchè i decreti reali che saranno fatti per l'esecuzione di questa legge dovranno essere, unitamente al progetto di revisione della tariffa, presentati all'approvazione del Parlamento.

Ed allora tutte le questioni di merito e tutte le questioni tecniche potranno essere discusse.

Per calmare poi qualunque scrupolo degli onorevoli Rossi e Scalini, mi permetto di osservare che l'Amministrazione valuterà bene gli interessi *antinomi* che possano manifestarsi in questa delicata materia, giacchè gl'interessi del produttore non sono sempre in armonia con quelli del fabbricante, e gl'interessi de' fabbricanti sono talvolta in contraddizione fra loro.

Ora, l'Amministrazione procurerà di conciliare il più possibile quest'interessi contrari, ma evidentemente risolverà le questioni nel senso di favorire i più legittimi.

Detto ciò, e riferendomi alle osservazioni che fece testè l'onorevole Relatore, io vorrei pregar vivamente il Senato di dare il suo voto favorevole ed urgente a questo progetto di legge, che è vivamente atteso.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Io non avrò gran cosa a soggiungere, una volta che prevalga il concetto che non è possibile discutere su questo progetto di legge perchè vanno lasciate tutte intiere le facoltà al Ministro.

L'onorevole Majorana-Calatabiano non ha risposto altro alle osservazioni di ordine tecnico da me fatte, se non che dicendo che il Ministro provvederà.

Nella Relazione che l'onorevole signor Ministro prende per base è detto che ciò si regolerà con criteri puramente fiscali.

Io ho mostrato la difficoltà che si possono incontrare, talmente è complicata la materia.

Io ho parlato nello interesse delle industrie nazionali, e il Senatore Scalini ha confermato quanto ho detto sulle collisioni di quelle di Como.

È strano quanto asserì il Relatore, che la

legge darà facoltà al Ministro di mitigare le tariffe troppo alte. Ecco che i miei sospetti erano fondati. Ma quelle tariffe, onorevole Majorana, non vennero votate dal Parlamento? E poi soggiunse l'onorevole Majorana che quelle tariffe, perchè gravi, sono pregiudizievoli alle industrie nazionali, e quindi si mitigano a quel modo. Io non ne capisco più nulla.

Io capisco invece che sia chiaro ed evidente anche dalla Relazione dell'onorevole Majorana-Calatabiano, che esso di dogane non vorrebbe saperne punto.

Ma io non insisto, in queste condizioni, a provocare una votazione sul mio ordine del giorno. Le osservazioni che ho fatte serviranno di norma al signor Ministro per non mettere le dogane in un mare di litigi o danneggiare l'erario, e la produzione nazionale che importa più di tutto. E con ciò io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Rossi Alessandro ritirato il suo ordine del giorno, se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dell'articolo unico, che ora si rilegge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale alle importazioni ed esportazioni temporanee. Tal decreto reale sarà presentato all'approvazione del Parlamento, insieme al progetto di legge per la revisione delle tariffe doganali ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, poichè trattasi di articolo unico, sarà votato più tardi a squittinio segreto.

Prego il Senato di volere intervenire domani alle 3 pomeridiane per riunirsi in Comitato segreto per la discussione del bilancio del Senato pel 1880.

Sono pregati i signori Scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato dello squittinio:

Riordinamento del Corpo delle Guardie Doganali:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 96 |
| Favorevoli | 86 |
| Contrari | 10 |

(Il Senato approva).

Disposizioni relative ai certificati ipotecari.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti. | 96 |
| Favorevoli | 89 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Importazioni ed esportazioni temporanee.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori scrutatori a procedere allo squittinio delle urne.

(La votazione è riuscita nulla per difetto di numero).

La seduta è sciolta (ore 6).